



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
e successive modifiche**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2024

INDICE

DEFINIZIONI

PREMESSA

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

- 1.1. Il D.lgs.231/01
- 1.2. Fattispecie di reato
- 1.3. Sanzioni
- 1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

CAPITOLO II - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

- 2.1. Modello organizzativo e Linee Guida di Confindustria Dispositivi Medici e Confindustria
- 2.2. Principi del modello organizzativo

CAPITOLO III - ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3. Durata in carica
- 3.4. Revoca dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6. Flussi all'Organismo di Vigilanza
- 3.7. Obblighi di informativa
- 3.8. Selezione e informativa a consulenti, partners, fornitori e parti terze
- 3.9. Whistleblowing

CAPITOLO IV – STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

- 4.1. Premessa
- 4.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
- 4.3. Misure nei confronti di Amministratori e Soci
- 4.4. Misure nei confronti di soggetti esterni, quali collaboratori esterni, fornitori e partners

CAPITOLO V – MODELLO E CODICE ETICO

- 5.1. Codice Etico

CAPITOLO VI - CORPORATE GOVERNANCE

- 6.1. Principi generali
- 6.2. Il sistema delle deleghe e delle procure
- 6.3. La suddivisione dei poteri per funzioni

CAPITOLO VII – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

- 7.1. Formazione del personale

DEFINIZIONI

Codice Etico: documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei terzi portatori di interessi

D.Lgs. 231/01: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche

Destinatari: amministratori, direttore generale, dirigenti e dipendenti della Società, collaboratori esterni, fornitori e partner della Società a cui le disposizioni del Modello sono rivolte

Enti: entità giuridiche destinatarie delle disposizioni del D.lgs. 231/01

Linee Guida: Linee guida di Confindustria Dispositivi Medici e Confindustria e standard di riferimento

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo

Organismo di Vigilanza: l'organismo previsto all'art. 3 del presente Modello

Società/Organizzazione: la Società Urgo Medical Italia S.r.l.

TUF: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria

PREMESSA

La Società svolge l'attività vendita all'ingrosso e al dettaglio, la rappresentanza con o senza deposito, di prodotti curativi, apparecchiature mediche, in particolare per il trattamento di lesioni della cute.

La Società intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per lo svolgimento della propria attività, impiega personale dipendente pari a 20 unità.

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – **REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI** **ENTI**

1.1. IL D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n° 300, 29 settembre 2000”* ha introdotto un regime di **responsabilità amministrativa per gli Enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti medesimi**, esplicitamente elencati nel D.Lgs. 231/01 stesso (cc.dd. “reati presupposto”), che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato.

Presupposti perché un Ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno di tali soggetti.

1.2. FATTISPECIE DI REATO

I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01 - se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del decreto stesso - possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023
---------	--	--

	▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019
	▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
	▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	

	▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	▪ Concussione (art. 317 c.p.) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016

	▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	
Art. 25-ter	Reati societari	aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n. 38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023

	▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	aggiunto dalla L. n. 7/2003
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	aggiunto dalla L. n. 7/2006

	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)	
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	modificato dal D.lgs. 107/2018)
	- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021
	- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023

	▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) ▪ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)	
Art. 25-octies.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023

	▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2) ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	aggiunto dalla L. n. 116/2009
Art. 25-undecies	Reati ambientali	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023

	▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.lgs. n. 21/2018
	▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	
Art. 25-quaterdecis	 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	aggiunto dalla L. n. 39/2019

	▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	
Art. 25-quinquiesdecies	Reati Tributari	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)	
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) ▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)	
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	aggiunto dalla L. n. 22/2022

	▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	
Art. 25-duodecies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	aggiunto dalla L. n. 22/2022
	▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato <i>[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i>	
	▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	
L. n. 146/2006	Reati transnazionali <i>[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</i>	
	▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	

1.3. SANZIONI

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzioni pecuniarie:
 - sono sempre applicate
 - si applicano per quote con un minimo di 100 ed un massimo di 1.000
 - il valore delle quote varia da 500.000 a 3.000.000 di vecchie lire (pari rispettivamente ad euro 258,23 e ad euro 1.549,37)
 - non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca:
 - del prezzo o del profitto del reato;
 - “*per equivalente*”, cioè di una somma di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4. FUNZIONE DEL MODELLO E POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di

commissione degli illeciti - i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
2. **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati ed agli illeciti;
3. **individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
4. **prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. **introdurre un sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.Lgs. 231/01 prevede che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa, ma se l'Ente vuole beneficiare dell'esonero di responsabilità deve dimostrare l'esistenza e l'applicazione del Modello stesso.

CAPITOLO II – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1. MODELLO ORGANIZZATIVO E LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E CONFINDUSTRIA

La nostra Società, con l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto di dover procedere alla predisposizione del Modello organizzativo e alla sua attuazione.

L'art. 6, 1° comma lett. a) del D.Lgs. più volte citato dispone infatti che la società non viene considerata responsabile se il Modello non solo è stato adottato, ma anche efficacemente attuato prima della commissione del fatto.

Considerato il settore in cui opera la Società, il Modello è stato predisposto, non solo secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., ma anche secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria.

La stessa Confindustria Dispositivi Medici, associazione di categoria delle imprese operanti nel settore dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, cui la Società aderisce, ha emanato delle proprie *“Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”*.

Conseguentemente, la Società ha basato l'elaborazione del proprio Modello tenendo conto di quanto previsto da tutte le Linee guida sopra citate.

Il Modello è un sistema strutturato ed organico di regole ed attività di controllo che ha quale principale finalità la prevenzione, per quanto è possibile, dei reati presupposti, mediante l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la conseguente adozione di specifiche operatività. Questo consente, da un lato, di determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito, dall'altro, tramite un controllo costante e mirato, alla società di agire con tempestività nel prevenire o impedire la commissione della fattispecie delittuosa.

Secondo le predette Linee Guida, i processi operativi necessari per l'attivazione di un sistema di gestione di rischi, sono i seguenti:

Mappature e Analisi degli ambiti aziendali di attività
Analisi dei rischi potenziali
Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- per quanto concerne i reati dolosi:

1. codice etico;
 2. sistema organizzativo;
 3. procedure manuali ed informatiche;
 4. poteri autorizzativi e di firma;
 5. sistemi di controllo di gestione;
 6. comunicazione al personale e sua formazione.
- per quanto concerne i reati colposi di omicidio e di lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, oltre a quelle anzidette:
1. formazione e addestramento;
 2. gestione operativa;
 3. sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono rispondere ai seguenti principi:

1. verificabili, documentabili, coerenti;
2. separazione delle funzioni;
3. controlli documentati;
4. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
5. individuazione dei seguenti requisiti dell'organismo di vigilanza:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Il Modello si articola sui seguenti documenti:

- ANALISI PRELIMINARE: rappresenta le attività sensibili suddivise per famiglie di reato alle quali vengono associati i reati presupposto;
- RISK ASSESSMENT: rappresenta il livello di rischio riscontrato per ogni attività sensibile;
- CODICE ETICO: definisce i valori e le regole della nostra organizzazione;
- MODELLO ORGANIZZATIVO: è il presente documento.

I protocolli di controllo sono stilati sulla scorta delle prassi operative, dei dati combinati dei documenti sopra descritti, dei documenti societari ufficiali (per esempio: statuto della Società, atto costitutivo, verbali dell'assemblea, regolamenti).

2.2. PRINCIPI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente Modello è basato sui seguenti principi:

- definizione dei criteri di prevenzione;
- separazione delle funzioni di controllore e controllato;
- indipendenza dell'Organo di Vigilanza;
- svolgimento sistematico delle attività di verifica ed audit;
- documentazione e rintracciabilità;
- aggiornamento permanente del Modello, del presente documento e dei documenti elencati nel presente Capitolo II.

Nello sviluppo del Modello si è fatto ovviamente riferimento all'attività prevista dallo Statuto Sociale (al quale si rimanda) ed all'attività prevalentemente svolta dalla Società consistente nell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, la rappresentanza con o senza deposito, di prodotti curativi, apparecchiature mediche, in particolare per il trattamento di lesioni della cute.

In considerazione dell'attività effettivamente svolta dalla nostra Società sono state individuate come maggiormente a rischio e, quindi, con un maggiore indice di potenzialità di accadimento, le fattispecie previste dalle seguenti categorie di reato:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. reati societari;
4. violazioni in materia di diritto d'autore;
5. reati tributari;
6. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
7. reati contro l'industria e il commercio;
8. reati in violazione della normativa sul lavoro;
9. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il presente Modello, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25/07/2024.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1°, lett. a del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.), anche le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del modello stesso sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo della Società.

CAPITOLO III – ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per vedere riconosciuta l'esimente della responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo della Società, dotato di *“autonomi poteri di iniziativa e controllo”*, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di vigilare sul suo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

1. autonomia e indipendenza;
2. professionalità;
3. continuità d'azione.

Non possono essere nominati alla carica di OdV e, se già nominati, decadono automaticamente:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- coloro che sono indagati o imputati per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato;
- coloro che sono imputati o sono stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo, anche se la sentenza non è passata in giudicato;
- coloro che siano incorsi in una delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al presente Modello;
- coloro che abbiano svolto funzioni di organismo di vigilanza in altra società che sia stata sottoposta alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, anche se applicate in via non definitiva;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del presidente e dei membri del CdA della società o delle sue controllate, controllanti o consorelle; a tali soggetti sono equiparati coloro che appartengono, anche di fatto, al nucleo familiare dei predetti amministratori;
- coloro che intrattengano, direttamente o indirettamente, fatta eccezione per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, professionali, rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, comunque, rapporti costituenti cause di incompatibilità o da cui possano derivare situazioni di conflitto di interessi con la Società (o le sue controllate o controllanti) e/o con i rispettivi

amministratori, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;

- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo della Società;
- gli affetti da una grave infermità che renda inidonei a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o di un'infermità che comunque determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

3.2. NOMINA DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che decide circa la composizione monocratica o collegiale dell'organismo. Nella medesima delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente dell'OdV (in caso di composizione collegiale), stabilisce il compenso spettante ai componenti e determina la dotazione finanziaria assegnata annualmente come budget dell'OdV.

3.3. DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni dalla delibera di nomina, salva diversa determinazione degli amministratori; i suoi membri sono rieleggibili e rimangono comunque in carica fino alla formale designazione dei successori.

3.4. REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato per i seguenti motivi:

- insorgenza sopravvenuta di uno dei requisiti di incompatibilità;
- gravi e accertati motivi che ne vanifichino l'indipendenza o comunque ledano il rapporto fiduciario con la Società, posto a fondamento dell'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza (o di un suo membro, in caso di composizione collegiale) compete sempre al Consiglio di Amministrazione che, nella stessa riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, provvede alla sua sostituzione.

3.5. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato;
- monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio dei reati presupposti;
- monitorare l'efficacia del Modello;
- valutare la necessità di proporre all'Organo Amministrativo eventuali aggiornamenti del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare che i protocolli di gestione delle fattispecie di attività sensibili previsti nell'ambito delle Parti Speciali per le diverse tipologie di reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- elaborare un programma di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire su base periodica all'organo di governo sull'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente sull'aggiornamento della stessa in relazione alle seguenti situazioni:

- ✓ verificarsi di nuovi eventi;
- ✓ cambiamenti nell'attività dell'organizzazione;
- ✓ cambiamenti nella struttura organizzativa della società.

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. Esso può chiedere agli Amministratori notizie in relazione a determinate operazioni da loro poste in essere.

3.6 FLUSSI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi di informazioni rappresentano una componente essenziale di un sistema di controllo interno in chiave di prevenzione della commissione dei reati in quanto utili per conoscere e gestire tempestivamente i rischi.

Il tema dei flussi informativi trova una regolamentazione nell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. 231/2001 il quale dispone che il modello debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*. La trasmissione dei flussi periodici da parte delle funzioni interessate rappresenta, dunque, un preciso dovere, rilevante ai fini del corretto funzionamento del modello, per il quale sono previste sanzioni dallo stesso modello nel caso di inottemperanze ripetute.

Al fine di poter esercitare meglio le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato circa:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle singole funzioni aziendali per dare attuazione al Modello predisposto;
- l'emanazione di atti formali relativi a provvedimenti di diversa natura;
- qualunque notizia e/o documento proveniente dalle Autorità Inquirenti e/o Giudicanti per le fattispecie di reato previste dal Decreto.

L'OdV potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti dipendenti e/o collaboratori dell'Organizzazione quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali della Società.

In ogni caso, l'OdV avrà la facoltà, nel caso in cui si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno né all'interno dell'Organizzazione, di avvalersi della consulenza di professionisti e/o consulenti esterni.

3.7. OBBLIGHI DI INFORMATIVA

L'Organo di Vigilanza provvede ad un'attività di reporting su base continuativa, con cadenza almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV predispone annualmente una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, indicando nello specifico le attività di controllo effettuate, anche per il tramite di consulenti esterni, e l'esito delle stesse, le eventuali criticità emerse, l'eventuale aggiornamento del Modello resosi necessario e tutte le notizie necessarie ed utili ai fini di fornire un resoconto effettivo e reale dell'applicazione del Modello stesso all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per avere delucidazioni e chiarimenti in merito all'attività di reporting sopra descritta.

Nello svolgimento dei compiti assegnatigli, l'Organismo di Vigilanza (ed i suoi eventuali collaboratori incaricati) ha accesso senza restrizioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

Qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Organismo stesso.

Dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini di natura penale per la tipologia dei reati previsti

dal Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate da componenti degli organi societari e dai dipendenti della società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- altre attività di reporting.

All'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre comunicato l'eventuale sistema delle deleghe eventualmente adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi inoltre con le funzioni competenti presenti nella società per i diversi profili specifici.

3.8. SELEZIONE E INFORMATIVA A CONSULENTI, PARTNERS, FORNITORI E PARTI TERZE

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Partner, Fornitori ed in genere Parti terze alla Società.

A tali soggetti potranno altresì essere fornite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali ritenute importanti al fine del presente modello.

3.9. WHISTLEBLOWING

La Società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema volto a gestire le segnalazioni di *whistleblowing*, recependo, dapprima le modifiche normative intervenute nel 2017 e, successivamente, quelle del 2023, con il D.Lgs. n. 24/2023, che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del Decreto.

In particolare, l'Organizzazione ha attivato gli opportuni canali di segnalazione interna volti a consentire, alle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3 del così detto "*Decreto whistleblowing*", l'effettuazione di segnalazioni di violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società medesima.

Le violazioni, commesse o non ancora commesse, che possono essere segnalate ai sensi dell'art.1 del

Decreto *whistleblowing* sono le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.

Costituiscono oggetto di segnalazione per la Società, in particolare, i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato indicati dal D.Lgs. n. 24/2023, all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché condotte volte ad occultare le violazioni inerenti, tra l’altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231 (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee indicate nel Decreto *whistleblowing*).

Possono effettuare segnalazione tutti coloro che operano nel “contesto lavorativo” dell’Organizzazione, sia interni: quali lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti, nonché azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, etc.); sia esterni che intrattengono con la Società rapporti di affari (es.: fornitori, ma anche liberi professionisti o lavoratori autonomi), che forniscono beni o servizi o realizzano opere per la Società.

Le diverse modalità di segnalazione sono specificatamente dettagliate nella procedura all’uopo predisposta.

La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto *whistleblowing*, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione, qualora lo stesso abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello stesso decreto.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall’autorità civile o penale ai sensi dell’art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell’art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l’altro, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, così come descritti al successivo paragrafo.

CAPITOLO IV – STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. PREMESSA

Sia per i soggetti in posizione apicale che per i soggetti sottoposti all'altrui direzione, il D.lgs. 231/01 e ss.mm.ii. prevede (artt. 6 e 7), la definizione e il porre in essere di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Organizzazione, pertanto, il giudizio dell'Organizzazione potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale/giudiziale

4.2. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari¹.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente della Società:

1. il mancato rispetto delle regole previste dal presente Modello;
2. l'ostacolo ai controlli;
3. il mancato rispetto delle regole previste per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e il mancato rispetto degli aspetti di normativa ambientale prevista dal D.Lgs. 231/01;
4. le violazioni ingiustificate e ripetute delle altre prescrizioni del Modello.

Le sanzioni disciplinari, graduate in ragione della gravità della violazione, sono applicate al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che abbiano comportamenti in violazione delle regole e dei principi del presente modello, sono applicabili le misure previste dal CCNL applicato, il tutto nel rispetto della L. 30.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori):

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa, non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.

Secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, i lavoratori

¹ Tra le infrazioni rientrano anche la violazione delle misure di tutela del segnalante (*whistleblower*) e la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

responsabili di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni contenute dal D.Lgs. 24/2023, tenuto conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, sono soggetti alle sanzioni ivi previste.

Nei casi di minore gravità nella violazione di norme di comportamento e di procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa, è applicabile il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva nella violazione di norme di comportamento e di procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione, la società può procedere all'applicazione della sospensione (agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni).

In particolare, nel caso in cui vi sia una violazione del Modello, comunque rilevata da parte dell'Organismo di Vigilanza, viene avviata a cura dell'Organo Amministrativo la procedura di accertamento delle violazioni commesse e conseguente comminazione del provvedimento.

4.3. MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E DEI SOCI

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni del Modello poste in essere da parte dei soci. Il Consiglio di Amministrazione, procede agli accertamenti ritenuti necessari e assume gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché ciascun consigliere, singolarmente, ovvero l'organo nel suo complesso, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione del consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe da parte dell'assemblea ecc.).

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI, QUALI COLLABORATORI ESTERNI, FORNITORI E PARTNERS

La violazione del modello da parte di Collaboratori esterni alla Società tale da comportare il rischio di commissione di reati sanzionati dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società. Esempificazioni delle possibili sanzioni:

Soggetto	Condotta	Possibile sanzione
----------	----------	--------------------

Lavoratori dipendenti	Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti nel modello, che esponano la società alle situazioni di rischio reato previste dal Decreto 231/01	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
	Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
	Violazione delle disposizioni in materia di whistleblowing	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
	Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata
	Mancata osservanza nell'attuazione del controllo o violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) che possono costituire fonte dei reati colposi previsti dal D.Lgs. 231/01	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione licenziamento nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto (artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.)
	Violazioni plurime e ingiustificate dei protocolli del Modello e della sua implementazione	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
	Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse	Rimprovero scritto Multe
Amministratori/Apicali	Non Presenti	

Soggetto	Condotta	Possibile sanzione
Soggetti Terzi	Inosservanza delle procedure o dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo dirigente nelle attività organizzative e operative	Richiamo e intimazione a conformarsi comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale.
	Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto	Richiamo e intimazione a conformarsi
	Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti nel modello, che esponano la società alle situazioni di rischio reato previste dal Decreto 231/01	Richiamo e intimazione a conformarsi comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
	Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ai dati e alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti deputati ai controlli	Richiamo e intimazione a conformarsi comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è reiterata

	Omissioni nell'osservanza nell'attuazione del controllo o violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro (Decreto 81/08) e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati colposi previsti dal Decreto 231/01	comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
	Violazioni plurime e ingiustificate dei protocolli del Modello e della sua implementazione	comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi Risoluzione ex art. 1456 c.c. dopo comminazione penale
	Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse	comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi Risoluzione ex art. 1456 c.c. dopo comminazione penale

CAPITOLO V – MODELLO E CODICE ETICO

5.1. CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla Società.

Tali principi sono recepiti nel Codice Etico di Gruppo allegato al Modello.

Il Codice Etico contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei “*portatori d'interesse*” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, mercato finanziario, ecc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

CAPITOLO VI – CORPORATE GOVERNANCE

6.1. PRINCIPI GENERALI

Il sistema di corporate governance della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- correttezza;
- trasparenza;
- rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla Società;
- segregazione delle attività;
- tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare pertanto la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, la Società adotta in particolare i seguenti strumenti di corporate governance:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

6.2. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “*procura*” l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i) i poteri del delegato;
 - ii) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica;

- iii) eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca ecc.);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

6.3. LA SUDDIVISIONE DEI POTERI PER FUNZIONI

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di “*segregazione delle attività*”).

In ottemperanza a tale principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

CAPITOLO VII – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'implementazione del Modello richiede comunicazione e formazione, che deve essere opportunamente documentata, a tutte le persone coinvolte nell'applicazione del modello attraverso:

- riunioni informative con periodicità almeno annuale rivolte alle persone coinvolte nell'applicazione del modello;
- circolari interne con periodicità almeno annuale ovvero in corrispondenza di novità intervenute in materia;
- attività di Audit.

L'attività di formazione sul modello organizzativo viene svolta in occasione dei seguenti momenti:

- all'assunzione;
- al cambio di mansione;
- in caso di introduzione di nuove modalità organizzative;
- periodicamente per consolidare quanto già acquisito e per approfondimenti.

L'attività di formazione sul Modello è documentata. Le registrazioni relative alla formazione sono conservate con le modalità previste dal sistema di gestione integrato aziendale.

I documenti relativi al Modello vengono distribuiti almeno in occasione dei momenti di formazione ed in conformità alla seguente tabella:

DOCUMENTI	Ruoli Apicali	Collaboratori	OdV
Codice Etico	X	X	X
Articoli e Sanzioni	X		X
Analisi preliminare	X		X
Risk Assessment	X		X
Presente Documento	X	X	X

DOCUMENTI	Ruoli Apicali	Collaboratori	OdV
Organigramma Nominativo	X	X	X
Mansionario	X	X	X
Procedure di gestione	X	A disposizione	X
Elenco dei documenti aggiornato	X	A disposizione	X